



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

AVVOCATURA

Assunto il 21/05/2024

Numero Registro Dipartimento 952

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6937 DEL 21/05/2024

Oggetto: CT.n. 1510/21 Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale Roma–Ricorso in appello a Sent. n. 346/2024 resa dal TAR di Catanzaro- Comune di Tropea c/ Regione Calabria ed altri- Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore. Conferimento incarico all'Avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale Sezione di Reggio Calabria

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

PREMESSO che l'Avvocatura regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, così come modificato dall'art. 7 comma 1 lettera c) della legge regionale 27 aprile 2015 n. 11, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione;

VISTO l'atto pervenuto all'Avvocatura regionale con il quale il Comune di Tropea, in persona dei Commissari Prefettizi I.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti, ha proposto ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato Roma c/ Regione Calabria ed altri, per l'annullamento e/o la riforma, *previa sospensiva*, della sentenza n. 346/2024 pubblicata in data 06/03/2024, notificata l'08/03/2024, resa dal Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, Sez. II, recante l'accoglimento dei ricorsi riuniti n. 819/2021 e RG n. 1550/2021;

RILEVATO che emerge l'opportunità di costituirsi nel giudizio di appello proposto dal Comune di Tropea, giusta nota del Dipartimento Lavori Pubblici del 20/05/24 prot. n. 335399;

RITENUTO pertanto di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avvocato Ferdinando Mazacuva dell'Avvocatura regionale Sezione di Reggio Calabria;

VISTI:

- l'art. 7 comma 3 della legge regionale 30 dicembre 2013 n. 56;
- lo Statuto della Regione Calabria, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004 n. 25, e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 *Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*, nel testo coordinato con le successive modifiche e integrazioni;
- la delibera di Giunta regionale 665 del 14/12/2022 di Approvazione Regolamento regionale n. 12 del 14/12/2022 avente ad oggetto "*Il Regolamento di organizzazione delle Strutture della Giunta regionale*";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 717 del 15/12/2023 avente ad oggetto "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale-approvazione modifiche Regolamento Regionale n. 12/2022";

-il D.P.G.R. 4 aprile 2022 n. 11 con il quale l'Avv. Alfonso Francesco Antonio Mezzotero è stato nominato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

DATO ATTO che il presente decreto riporta la firma del solo Coordinatore per i motivi esposti nella nota prot. n. 191005 del 10 giugno 2020 di questa Avvocatura;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, di:

1. costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente dinanzi al Consiglio di Stato, per resistere alle pretese del Comune di Tropea;

2. nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale Sezione di Reggio Calabria;

3. dare atto che, relativamente all'incarico come sopra assegnato all'avvocato regionale, non trova applicazione l'art. 7 comma 3 della legge regionale 30 dicembre 2013 n. 56;

4. di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 20 della l.r. n. 11/2011, nonché alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della l.r.n. 11/2011 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice competente da proporsi entro i termini di legge.

Sottoscritta dal Coordinatore
Avv. Alfonso Mezzotero
(con firma digitale)